

DELIBERA N. 165/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 E
DELL'ART. 7 DEL PROVVEDIMENTO DEL 2 APRILE 2019
DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA**

(“TGR Toscana”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno, del 20 marzo 2019, con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTO il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, del 26 maggio 2019*”;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento*”;

europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio 2019*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 10 maggio 2019 (prot. n. 201252) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ("*TGR Toscana*"), a seguito della segnalazione dell'on.le Tea Albini, candidata alle elezioni comunali di Firenze con la lista "*Punto e a Capo*", per la presunta violazione delle norme in tema di par condicio con riferimento alla mancata partecipazione alla trasmissione del TGR RaiToscana di messaggi autogestiti gratuiti da parte della lista civica "*Punto e a Capo*". In particolare, il Comitato, nel prendere atto che il caporedattore del TGR Rai Toscana, nelle proprie controdeduzioni, afferma che "*non risulta pervenuta alla redazione TGR Toscana alcuna richiesta di trasmissione e/o produzione di messaggi autogestiti*", ha proposto l'archiviazione degli atti;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 9 maggio 2019 con la quale il caporedattore del TGR Toscana ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- «*con riferimento all'esposto presentato dalla forza politica "Punto e a Capo", si fa presente che non risulta pervenuta alla redazione TGR Toscana alcuna richiesta di trasmissione e/o di produzione dei messaggi autogestiti, nei termini stabiliti dal relativo regolamento emanato dalla Commissione di Vigilanza Rai e dalla Legge n. 28/2000*»;

PRESO ATTO che la segnalazione è stata inviata al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 8 maggio 2019 e che la segnalante afferma di aver appreso in data 6 maggio 2019 che "*la RAI avrebbe trasmesso a livello regionale spot autoprodotti per le liste che partecipano alle elezioni comunali nelle città capoluogo della Toscana*";

CONSIDERATO che l'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, nel disciplinare la comunicazione politica radiotelevisiva e i messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale, stabilisce al comma 3 che "*Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni [...] le emittenti radiofoniche televisive e nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dell'Autorità*";

CONSIDERATO che il comma 4 del citato art. 4, prevede che *“La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi”*;

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del Provvedimento del 2 aprile della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante le disposizioni attuative della disciplina in tema di *par condicio*, stabilisce che *“la Rai trasmette, nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all’art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28”*;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 7, comma 4, del medesimo Provvedimento prevede che *“I soggetti politici [...] beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che: a) è presentata alla sedi regionali della Rai delle regioni interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell’ultimo termine per la presentazione delle candidature”*;

CONSIDERATO, pertanto, che i soggetti politici ammessi a partecipare alla trasmissione dei messaggi autogestiti possono beneficiare degli spazi a seguito di una specifica richiesta alla concessionaria senza che sia necessaria alcuna informazione ai medesimi soggetti politici;

RILEVATO che, nel caso di specie, come si evince dalla segnalazione in questione, la lista civica *“Punto e a Capo”* non ha presentato nel termine previsto alla sede regionale della Rai Toscana alcuna richiesta di partecipazione alla trasmissione di messaggi autogestiti;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che non sussiste alcuna violazione delle disposizioni in materia di messaggi politici, ed in particolare dell’art. 4 della legge n. 28/2000 e dell’art. 7 del Provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da parte della Rai con riferimento alla mancata partecipazione della lista *“Punto e a Capo”* e della segnalante alla trasmissione di messaggi autogestiti;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in ordine alla proposta di archiviazione della segnalazione;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare la segnalazione *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e al Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana, è trasmessa alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi